

mercato comune — imperfetta perché si limitava a chiedere semplicemente l'assenza di discriminazioni — si contrappone ora un concetto di mercato interno che si fonda sul principio del *Paese di origine*: le merci, come i servizi, devono essere smerciabili liberamente in tutta la Comunità se rispondono alle condizioni dello Stato di origine.

Accanto alle "quattro libertà" (libera circolazione di merci, lavoratori, servizi e capitali) il Mercato comune postula una serie di norme intese a garantire che la concorrenza non sia falsata: sono gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, le prime norme *antitrust* messe in vigore in Europa, più di 30 anni prima di quelle italiane che a esse si sono largamente ispirate.

Apparentemente, il modo in cui queste norme sono applicate favorisce le PMI: l'art. 85, che vieta le intese limitative della concorrenza, non si applica alle singole PMI e ai gruppi di PMI il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di ECU e la cui quota di mercato non superi il 5%. Bisogna tuttavia tener presente che certi comportamenti sono vietati in quanto tali, e senza riferimento alle dimensioni del mercato. Ad esempio, nel 1984, la Commissione ha irrogato ammende a un'impresa italiana fabbricante di giocattoli (POLISTIL) avendo scoperto un accordo con un distributore francese, con cui l'impresa italiana concedeva al distributore una protezione territoriale assoluta (il fabbricante si era impegnato a proibire agli altri clienti di vendere i giocattoli nella zona concessa all'impresa di distribuzione francese). Anche l'art. 86, riguardante le posizioni dominanti sul mercato, pare destinato ad applicarsi raramente alle PMI dal momento che queste, sia individualmente che collettivamente, di solito non dispongono di una forza sufficiente per costituire una posizione dominante. Tuttavia, nel 1987, la Commissione ha ordinato a un fabbricante britannico di riprendere la fornitura di strumenti in ottone a due imprese operanti nel settore alle quali la fornitura era stata rifiutata per il fatto che esse stavano creando una fabbrica concorrente di strumenti in ottone. Al momento in cui le forniture vengono interrotte, il destinatario della decisione possedeva una posizione dominante sul mer-

cato pur essendo un'impresa di dimensioni assai ridotte.

La Società europea, strumento a favore delle PMI

È noto che uno dei maggiori handicap che affligge le PMI nei confronti delle grandi imprese è la scarsità di fondi per la ricerca. Da tempo la CE ha cercato di ovviare a questa difficoltà predisponendo una serie di programmi comuni di ricerca nella fase anteriore alla produzione (Esprit, Race, Brite, EuRam). Fra questi interessano in maniera particolare il programma Brite finanziato nel periodo 1985-88 con 180 milioni di ECU, che ha permesso di realizzare 215 progetti in materia di tecnologie industriali e il programma EuRam realizzato nel periodo 1986-89 con 30 milioni di ECU destinati al finanziamento di 91 progetti nel settore dei materiali avanzati.

La fusione di questi due filoni di ricerca si è avuta con il primo programma Brite-EuRam che, con un finanziamento di 500 milioni di ECU, ha consentito nel periodo 1989-92 il varo di 380 progetti. Successivamente (nel periodo 1990-92) a Brite-EuRam è stato aggiunto il settore di ricerca "Materie prime e riciclaggio" che ha finanziato, con 23 milioni di ECU, 69 progetti.

Quest'anno a Siviglia, nel quadro dell'Esposizione universale, sono stati passati al vaglio i 12 più significativi progetti fra i 200 sinora completati (fra questi un laser per la saldatura della lamiera nell'industria automobilistica e aeronautica, minischede a base di cristalli liquidi, un sistema flessibile di produzione di scarpe, un motore auto parzialmente in plastica, vasi sanguigni artificiali totalmente biocompatibili).

Un ruolo essenziale nel quadro Brite-EuRam è stato svolto dalle piccole e medie imprese, tanto che la Commissione prevede per loro la creazione di un fondo di 100 milioni di ECU del tipo "venture capital".

La CE, tuttavia, ha messo a punto anche gli strumenti giuridici per attuare progetti comuni delle PMI. È già stato realizzato il GEIE (istituito con il regolamento CEE 25 luglio 1985, num. 2137/85) che tuttavia ha

Principio del Paese di origine: merci e servizi devono poter circolare liberamente se rispondono alle condizioni dello Stato di origine.

Ricerca e sviluppo: la CE ha messo a punto gli strumenti giuridici per attuare progetti comuni delle PMI.